

*RELAZIONE AL PARLAMENTO*

*SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO 22 FEBBRAIO 2001 N. 36  
SULLA PROTEZIONE DALLE ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTRICI,  
MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI, PREDISPOSTA, AI SENSI  
DELL'ART. 6, COMMA 5 DELLA STESSA LEGGE, DAL COMITATO  
INTERMINISTERIALE PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE  
DELL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO*

*ANNO 2014*

### *Premessa*

L'inquinamento elettromagnetico non costituisce oggetto di atti comunitari vincolanti per gli Stati Membri. L'apparato normativo cui si deve far riferimento, a livello europeo, in materia di esposizione della popolazione consta infatti:

- di una Risoluzione adottata nel 1994 dal Parlamento europeo e di una successiva Raccomandazione che il Consiglio europeo ha emanato nel 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (1999/519/CE);
- della Risoluzione 1815 del 27 maggio 2011 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;
- delle Linee Guida ICNIRP del 1998 Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz), riconfermate dallo stesso ICNIRP nell'agosto del 2009 nell'intervallo di frequenza 100 kHz – 300 GHz;
- delle Indicazioni dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) di valutazione della cancerogenicità dei campi elettromagnetici a radio frequenza (RF, da 30kHz a 300 Ghz).

La legge 22 febbraio 2001, n. 36 recante “*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*” ha lo scopo di assicurare la tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio mediante la promozione sia della ricerca scientifica per la valutazione degli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici sia dell'innovazione tecnologica finalizzata a minimizzare l'intensità e gli effetti dell'esposizione.

Con la normativa dettata dalla sopra citata legge il nostro Paese ha scelto la linea dell'elevato livello di tutela ambientale e sanitaria, fondando buona parte della disciplina in essa contenuta sul principio di precauzione, citato nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea il cui scopo è garantire un alto livello di protezione dell'ambiente e della salute degli esseri umani, degli animali e delle piante.

L'oggetto specifico della legge riguarda gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia che possano comportare rischi per la salute dei lavoratori e della popolazione esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze tra 0 Hz e 300 GHz.

La legge attribuisce allo Stato (ex articolo 4) le funzioni relative, tra l'altro, alla:

- determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità;
- promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché alle attività di coordinamento delle attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il parlamento;
- istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici e elettromagnetici e delle zone territoriali interessate.

L'art. 6, comma 1, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 istituisce il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato "Comitato". Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente, o dal Sottosegretario all'ambiente delegato, ed è composto altresì dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell'interno.

L'art. 6, commi 3 e 4 della stessa legge individua le attività in capo a detto Comitato. In particolare, il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- di promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché di coordinamento dell'attività di raccolte, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il parlamento su tale attività (art. 4, comma 1, lettera b));
- di realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiano comunque la disponibilità, nonché con gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio (art. 4, comma 1, lettera f));
- di promozione di intese ed accordi di programma con le imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni (art. 12, comma 2);

- di proporre, al Ministro dell'ambiente, la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni (art. 13).

La legge, inoltre, stabilisce che il Comitato esprima pareri:

- sui due dPCM relativi alla definizione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, delle tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, rispettivamente per la popolazione e per i lavoratori e le lavoratrici (art. 4, comma 2, lettere a) e b));
- sul dPCM di determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento (art. 4, comma 4);
- sul regolamento per adottare misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica degli elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione (art. 5, comma 1);
- sul DM ambiente relativo alle informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative (art. 12, comma 1).

Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla stessa legge nonché di predisposizione di una relazione annuale sulla sua attuazione da sottoporre al Parlamento.

Il Comitato si è insediato il 4 agosto 2015 con la convocazione della prima riunione svoltasi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il fine anche di analizzare lo schema della relazione informativa annuale da trasmettere al Parlamento sulle attività svolte nel 2014, predisposto dal Ministero dell'ambiente. Successivamente sono pervenuti elementi per l'integrazione di detto schema da parte del Ministero della salute (prot. 0011096/RIN del 14/09/2015), del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prot. 0010962/RIN del 10/09/2015), del Ministero dell'economia

e delle finanze (prot. 0011090/RIN del 14/09/2015) e del Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (prot. 0011315/RIN del 17/09/2015).

Il Ministero dell'interno ha comunicato, con nota prot. 0010860/RIN del 08/09/2015, di non avere “contributi da apportare ad integrazione dello schema della relazione annuale al Parlamento relativa all'anno 2014”.

In osservanza all'obbligo di legge sancito dall'art. 6, comma 5, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, con la presente si adempie alla redazione della relazione relativa alle principali attività svolte nel corso dell'anno 2014.

Le attività svolte riguardano principalmente:

- Attività di predisposizione degli atti normativi;
- Attività di controllo e monitoraggio delle sorgenti CEM;
- Attività di ricerca.

## **Attività di predisposizione degli atti normativi**

### ***a. Catasto Elettromagnetico Nazionale (CEN)***

L'art. 4, comma 1, lettera c) della legge 22 febbraio 2001, n. 36 attribuisce allo Stato la funzione relativa all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territorialmente interessate.

Ai sensi dell'art. 7 della suddetta legge, il catasto nazionale deve essere costituito dal Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanità ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di competenza delle Regioni, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d) della citata legge. Inoltre, al fine di consentire il popolamento del catasto nazionale, le modalità di inserimento dei dati devono essere definite dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli impianti di trasporto, e con i Ministri della difesa e

dell'interno, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia.

Pertanto, in ottemperanza dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono previsti vari decreti di cui il primo è quello di istituzione del catasto nazionale che fornisce le indicazioni generali e la struttura della banca dati, mentre i successivi sono necessari per disciplinare gli inserimenti dei dati.

Il 13 febbraio 2014 il Ministro dell'ambiente ha emanato il decreto di istituzione del catasto nazionale. A riguardo l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), quale referente delle Agenzie Regionali e Provinciali per l'Ambiente (ARPA/APPA), nonché organo tecnico dello stesso Ministero, ha definito e sviluppato la struttura della banca dati necessaria per la realizzazione del catasto nazionale stesso.

In merito alla predisposizione dei restanti schemi necessari per il popolamento del catasto, il Ministero dell'ambiente, in collaborazione con l'ISPRA, ha predisposto le bozze di due decreti per la definizione delle modalità di inserimento dei dati nel catasto. In particolare, tali decreti regolamentano gli inserimenti dei dati relativi agli elettrodotti ed agli impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni. Al fine di pervenire alla stesura dei sopra citati decreti sono state coinvolte anche le Regioni e gli operatori di settore. Nell'ambito di detta collaborazione, al fine di effettuare una ricognizione dello stato dell'arte delle varie realtà regionali, l'ISPRA, su indicazione del Ministero dell'ambiente, ha predisposto un questionario in cui sono state definite le fasi necessarie per pervenire alla realizzazione dei catasti regionali a regime. Il Ministero ha trasmesso il sopracitato questionario a tutte le Regioni e ARPA, al fine di avere un quadro generale dei livelli tecnologici e informatici delle varie realtà.

Analoga procedura sarà seguita per addivenire alla redazione dei restanti schemi di decreto per la definizione delle modalità di inserimento dei dati relativi agli impianti di trasporto, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, e ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno.

Il Ministero dell'ambiente ha affidato lo sviluppo, la gestione, la manutenzione e l'aggiornamento software del catasto nazionale all'ISPRA.

**b. Linee Guida ex art. 14, comma 8, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 relativo agli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali.**

La legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, ha convertito in legge, con modificazioni, il DL n. 179 del 18 ottobre 2012. L’art. 14, comma 8, del DL n. 179/2012 introduce novità importanti in merito a quanto stabilito dal DPCM 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”. In attuazione della legge 17 dicembre 2012, n. 221, l’ISPRA e le ARPA/APPA hanno il compito di provvedere all’elaborazione delle Linee Guida al fine di definire:

- a) le modalità con cui gli operatori forniscono all’ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti [art. 14, comma 8, lettera d)];
- b) i fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell’emissione degli impianti nell’arco delle 24 ore (art. 14, comma 8, lettera d)];
- c) i valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici [art. 14, comma 8, lettera d)];
- d) le pertinenze esterne con dimensioni abitabili, quali balconi, terrazzi e cortili, solo nel caso di utilizzazione per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere, [art. 14, comma 8, lettera a), come modificato dal DL 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116].

Al Ministro dell’ambiente è demandata l’approvazione delle suddette Linee Guida con uno o più decreti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 116. Tali Linee Guida potranno essere soggette ad aggiornamento con periodicità semestrale su indicazione del Ministero dell’ambiente, che provvederà alla relativa approvazione.

In data 2 dicembre 2014 è stato emanato il decreto del Ministro dell’ambiente relativo a due dei quattro argomenti sopra indicati. Tale decreto ha definito:

- a) le modalità di fornitura dei dati di potenza degli impianti, da parte degli operatori, all’ISPRA e alle ARPA/APPA;

- b) i fattori di riduzione della potenza massima al connettore d'antenna che tengano conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle "24 ore".

La fornitura da parte dei gestori di sorgenti di campi elettromagnetici alle alte frequenze dei dati di potenza degli impianti, resa possibile dall'emanazione di detto decreto, consente:

- un maggior controllo da parte delle Autorità competenti;
- il monitoraggio continuo delle emissioni da parte dei sistemi di telecomunicazione;
- la possibilità di individuare puntualmente situazioni critiche che altrimenti potrebbero sfuggire al controllo effettuato sul territorio dalle ARPA/APPA.

Inoltre, l'azione di regolamentazione della determinazione dei fattori di riduzione della potenza massima al connettore d'antenna rappresenta uno strumento indispensabile per le ARPA/APPA in fase di espressione del parere richiesto dal Codice delle comunicazioni elettroniche, nell'ambito della valutazione previsionale e di verifica dell'effettivo impatto in termini di campi elettromagnetici, da parte dei sistemi di telecomunicazione.

In merito all'argomento sub c) relativo alla determinazione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici, oggetto delle Linee Guida, il Ministero dell'ambiente ha ritenuto necessaria una fase propedeutica di svolgimento di una apposita campagna di misure da parte dell'ISPRA e delle ARPA/APPA. A conclusione della sopracitata campagna, destinata all'acquisizione di dati sperimentali oggettivi per la determinazione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici, il Ministero ha trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, per l'acquisizione dei previsti pareri ai fini dell'emanazione delle relative Linee Guida, lo schema di decreto ministeriale corredato della relazione illustrativa.

### **Attività di controllo e monitoraggio delle sorgenti CEM**

Le attività di seguito riportate, svolte in collaborazione con l'ISPRA, sono state condotte per:

- individuare e analizzare situazioni di criticità presenti sul territorio nazionale tramite monitoraggi e misurazioni;
- incentivare lo sviluppo e la sperimentazione di nuove tecniche/tecnologie per la minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico prodotti da sorgenti operanti prevalentemente ad alta frequenza, obiettivo questo che rientra tra quelli disposti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

**a. Attività di monitoraggio e controllo ai sensi dell'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.**

Il Ministero dell'ambiente ha sollecitato azioni di controllo, anche con il coinvolgimento dell'ISPRA, da parte delle ARPA/APPA e delle Amministrazioni territorialmente interessate, a seguito di segnalazione, sia della popolazione sia delle Amministrazioni locali, di situazioni critiche in merito alle emissioni elettromagnetiche a bassa e alta frequenza da parte di elettrodotti, sistemi radio base o radiotelevisivi che necessitano la verifica strumentale del rispetto dei limiti definiti con i DPCM 08/07/2003 di attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

In particolare, l'ISPRA ha svolto:

- a) una campagna di misurazioni in alta e bassa frequenza sul territorio di Ostia, anche su richiesta del DEP (Dipartimento Epidemiologia del S.S.R. della Regione Lazio), per caratterizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici emessi da alcuni impianti presenti sul territorio;
- b) un'attività di misurazione e di modellizzazione dei campi elettromagnetici conseguentemente alla richiesta, anche su richiesta da parte della Direzione Investigativa Antimafia, di verifica dei livelli di campo elettromagnetico presso il sito di Monte Cavo (Rocca di Papa – RM) e presso il sito di Via Tuscolana in Roma.

**b. Risorse previste dagli articoli 9, comma 5, e 4, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36.**

La legge 22 febbraio 2001, n. 36 detta i principi fondamentali al fine di assicurare la tutela della salute dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione e

di promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Per tali finalità, la legge 22 febbraio 2001, n. 36 stabilisce:

- quale competenza delle Regioni, nel rispetto delle modalità stabilite dallo Stato, la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale, di un catasto regionale delle sorgenti dei campi elettromagnetici, stanziando all'articolo 9, comma 5, appositi contributi per l'elaborazione dei piani di risanamento, per la realizzazione dei catasti regionali e per l'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio, autorizzando a tal fine la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
- quale competenza dello Stato l'esercizio delle funzioni relative alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché al coordinamento delle attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati connessi all'esposizione a campi elettromagnetici, prevedendo all'articolo 4, comma, 6 una autorizzazione di spesa di lire 8 milioni per gli anni 2001, 2002 e 2003.

In attuazione delle disposizioni contenute nelle norme della legge 22 febbraio 2001, n. 36 sopra citate, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio (oggi Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito MATTM) ha quindi proceduto all'impegno:

- con d.d. 1448 del 29/12/2005 delle risorse relative all'esercizio finanziario 2005, a favore delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (di seguito ARPA) e di APAT (oggi ISPRA);
- con d.d. 1262 del 20/12/2004 delle risorse relative alle annualità dal 2001 al 2004 a favore degli enti territoriali,
- con successivi decreti direttoriali sono state impegnate, delle risorse relative agli esercizi finanziari dal 2006 al 2014 a favore delle Regioni.

Ad oggi risultano quindi complessivamente impegnate, per il periodo 2001-2014, risorse pari ad euro € 13.477.653,88 a favore di enti territoriali, ARPA ed ISPRA,

Nel 2009 è stato redatto dall'APAT (ora ISPRA), in attuazione di quanto previsto dal decreto direttoriale DSA/DEC/2009/01448 del 29/12/2005, un Piano operativo di

dettaglio, approvato con decreto direttoriale 1006 del 01/09/2009 e registrato il 15/10/2009 alla Corte dei Conti al registro 9, foglio 166.

Il POD contiene la descrizione di attività il cui svolgimento era demandato alle ARPA/APPA nell'ambito delle finalità di cui alla legge 36/2001.

Le attività ivi descritte non hanno tuttavia mai avuto inizio a causa di una serie di difficoltà, in buona parte superate nel 2014 grazie all'istituzione del catasto nazionale, avvenuta con decreto ministeriale del 13 febbraio 2014.

Difatti, a seguito della necessità di modificare i soggetti beneficiari dei finanziamenti, avanzata dalle Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni del 29 luglio 2010 quale condizione per l'intesa sul testo dello schema del decreto di istituzione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche, il MATTM ha provveduto, con decreto direttoriale 702 del 11/10/2010, alla riassegnazione delle risorse in favore delle Regioni e Province autonome.

Tuttavia poiché l'articolo 2, comma 109, della legge 191 del 23/12/2009 ha disposto la soppressione della partecipazione delle Province autonome alla ripartizione delle risorse statali previste da norme di settore, le stesse non saranno considerate nella ripartizione delle risorse di cui trattasi.

Di conseguenza, è apparso ancor più necessario che gli obiettivi fissati nel POD del 2009 venissero rivisti con l'obiettivo di attribuire, in ossequio alla normativa sopra rappresentata, la competenza nell'attuazione delle attività e i relativi contributi in capo alle Regioni al fine di assicurare l'attuazione del coordinamento dei catasti regionali con il catasto nazionale, come previsto dal decreto ministeriale del 13 febbraio 2014.

Inoltre, è necessario aggiornare i parametri di superficie, popolazione ed estensione delle linee elettriche, utilizzati per il riparto dei contributi a favore dei soggetti beneficiari, fermi al 2003.

Nel corso del 2015 il testo così rimodulato verrà sottoposto agli Organi di controllo e solo a valle dell'approvazione, sarà possibile procedere con l'avvio delle attività ed il conseguente utilizzo delle risorse in relazione agli obiettivi prefissati.

### **c. Partecipazione a tavoli tecnici**

Rappresentanti del Ministero dell'ambiente e dell'ISPRA sono stati nominati membri del Gruppo di Lavoro istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto n.

3791 del 13/10/2014 del Dipartimento della Protezione Civile per la valutazione e l'approfondimento dei fenomeni di presunta combustione spontanea verificatisi a Canneto di Caronia (ME). La partecipazione al sopracitato Gruppo di Lavoro consiste nel supporto tecnico nel settore dei campi elettromagnetici, partecipando sia alle riunioni tecniche sia al sopralluogo svolto al fine di acquisire elementi conoscitivi dei luoghi e degli eventi verificatisi.

Inoltre, si rappresenta che presso la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato istituito un gruppo tecnico di lavoro, a seguito dell'approvazione in data 26 giugno 2013 della direttiva 2013/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), che ha abrogato la direttiva 2004/40/CE. A tale tavolo partecipano tecnici del Ministero del lavoro, del Ministero della salute, dell'INAIL e del Coordinamento Tecnico delle regioni, con il compito di predisporre, entro i tempi prefissati dalla direttiva, uno schema di decreto legislativo condiviso da tutte le amministrazioni citate.

#### **e) Partecipazione a livello internazionale**

In tutto l'arco temporale dalla pubblicazione della legge 36/2001 ad oggi, ed in particolare nell'ultimo decennio, il Ministero della Salute ha seguito con costante attenzione il tema dei possibili rischi per la salute dei campi elettromagnetici e l'evoluzione delle conoscenze scientifiche attinenti, svolgendo non solo le attività di governance di propria competenza, ma anche iniziative di prevenzione e promozione della ricerca scientifica e di comunicazione e informazione al pubblico, coerenti con le finalità delle legge medesima.

A livello internazionale, il Ministero della Salute partecipa dal 2011 al coordinamento del progetto internazionale "*Campi elettromagnetici?*" dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, finalizzato all'armonizzazione delle politiche di protezione e alla definizione di protocolli standardizzati e criteri di qualità per la ricerca scientifica. Il Ministero rappresenta inoltre l'Italia in varie iniziative della Commissione Europea, in particolare quelle finalizzate alla verifica dello stato di attuazione della Raccomandazione 1999/519/CE, riguardante la protezione del pubblico e richiamata all'interno dei due DPCM attuativi dell'art.4,

comma 2), lettera a) della legge 36/2001. Il Ministero della Salute ha anche supportato la Rappresentanza italiana nel processo di messa a punto presso il Consiglio UE delle due direttive sulla protezione dei lavoratori dall'esposizione ai campi elettromagnetici intervenute dopo la pubblicazione della legge 36/2001, in particolare la 2004/40/CE (recepita all'interno del D.lgs. 81/2008), ora abrogata e sostituita dalle 2013/35/UE (che dovrà essere recepita entro il 1/07/2016).

### **Attività di ricerca**

Il Ministero della Salute ha promosso e finanziato attività di prevenzione e di ricerca scientifica a favore degli enti istituzionali appartenenti al network della ricerca sanitaria. In particolare, nel 2008 è stato finanziato il progetto biennale di ricerca "*Studio di parametri neuro-comportamentali in volontari sani esposti a campi elettromagnetici?*" (capofila INAIL/ex-ISPEL, con Università di Bari, Università di Foggia, IRCSS Fondazione Santa Lucia, ENEA, IRCSS Fondazione Maugeri).

Nel 2010 è stato finanziato il progetto biennale "*Rischi diretti e indiretti per la salute e la sicurezza di lavoratori e pazienti derivanti dall'utilizzo nelle strutture sanitarie di tecnologie emergenti basate sui campi elettromagnetici?*" (capofila INAIL/ex-ISPEL, con ISS, IFAC-CNR, ENEA), quale parte del Progetto strategico "*Sicurezza e tecnologie sanitarie?*" (capofila ISS).

Nel contesto della ricerca scientifica vanno menzionate anche le numerose attività di ricerca corrente condotte dall'INAIL/ex ISPEL e dall'Istituto Superiore di Sanità a favore della protezione dei lavoratori e del pubblico, su piani di attività approvati dal Ministero della Salute, e la partecipazione dell'ISS allo studio internazionale INTERPHONE, il più grande studio epidemiologico coordinato dalla IARC (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro) condotto a livello mondiale sull'associazione tra uso dei telefoni cellulari e tumori.

Nel 2006, riconoscendo l'importanza della corretta informazione e comunicazione nel settore della tutela dagli effetti sulla salute dei campi elettromagnetici, principio presente anche nella legge 36/2001, è stato finanziato dal Centro Nazionale di Controllo delle Malattie (CCM), istituito nel 2004 presso il Ministero della Salute, il progetto triennale "*Salute e campi elettromagnetici (CAMELET)*", sviluppato dall'Istituto Superiore di Sanità, che ha avuto tra i principali risultati la creazione del sito tematico [www.iss.it/elet](http://www.iss.it/elet), allo scopo di fornire ai cittadini un quadro globale dei risultati delle ricerche, una guida alle più autorevoli organizzazioni nazionali e internazionali, alle normative di protezione e loro basi razionali, e alle strutture preposte al controllo dei campi elettromagnetici. Il sito

viene tutt'oggi costantemente mantenuto e aggiornato dall'ISS e, oltre a documenti redatti *ad hoc*, contiene una vasta raccolta dei numerosi rapporti di panel di esperti che a livello internazionale hanno prodotto le più autorevoli valutazioni sui rischi sanitari dei campi elettromagnetici.

Il CCM ha inoltre finanziato nel 2008 il progetto biennale “*Rischio di esposizione da agenti fisici negli ambienti di lavoro: sviluppo e adeguamento di banche dati per supportare la valutazione del rischio e gli interventi di prevenzione in tutti i comparti lavorativi*” (capofila INAIL/ex-ISPEL, con Regione Toscana e Regione Emilia-Romagna), che ha avuto come principale risultato la creazione del portale web [www.portaleagentifisici.it](http://www.portaleagentifisici.it), che rappresenta un importante strumento di ausilio per le imprese e i servizi di prevenzione al processo di valutazione del rischio da agenti fisici nei luoghi di lavoro, inclusi i campi elettromagnetici cui è dedicata una sezione specifica del portale.

A seguito della classificazione delle radiofrequenze nel gruppo 2B “*agente possibilmente cancerogeno*”, decisa dalla IARC nel 2011, il Ministero della Salute ha interessato per due volte al tema dei possibili rischi il Consiglio Superiore di Sanità, che ha prodotto un primo articolato parere nella seduta del 15 novembre 2011, ed un secondo parere aggiornato ad ulteriori studi scientifici nella seduta del 19 marzo 2013. Al fine di dare attuazione ad una specifica raccomandazione del Consiglio, il Ministero della Salute, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, ha quindi realizzato un ampio speciale rivolto al pubblico sul proprio portale su “*Telefoni cellulari e salute*”

[http://www.salute.gov.it/portale/news/p3\\_2\\_3\\_1\\_1.jsp?lingua=italiano&menu=dossier&p=dadosier&id=7](http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_3_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=dossier&p=dadosier&id=7), basato sui pareri del Consiglio Superiore di Sanità.

Il Ministero della Salute si è inoltre interessato nel 2010 alla problematica dell'impatto sulla salute dell'eventuale utilizzo di apparati *body scanner* per controlli antiterroristici negli aeroporti, istituendo un gruppo di lavoro ad hoc.

Si segnala infine lo svolgimento dello studio, commissionato nel 2013 dal Ministero della Salute all'Istituto Superiore di Sanità, sull'impatto sulla salute del sistema di telecomunicazioni satellitari MUOS e impianti preesistenti, e sullo stato di salute della popolazione nel Comune di Niscemi (CL).